



Eva Cremona
Notaio

ALLEGATO "C" AL REP. 4241 RACC. 2298

AFN – Azione per Famiglie Nuove ETS STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione "AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE" con sede in Grottaferrata (Roma), Via Isonzo, 64. Altre sedi, filiali, uffici, succursali, delegazioni, unità operative e similari potranno essere istituiti in Italia o all'estero con deliberazione del Consiglio Direttivo. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – SCOPO – ATTIVITÀ

L'Associazione non ha fine di lucro e, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente alle norme del terzo settore (D.lgs. 117/2017) ed ispirandosi allo spirito ed ai valori del Movimento dei Focolari che promuovono la fratellanza universale, proclamata nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo articolo n. 1), contribuendo a realizzare l'unità della famiglia umana nel pieno rispetto dell'identità propria di ogni sua componente.

Attraverso attività di carattere culturale, spirituale e materiale, l'Associazione intende operare per il bene della famiglia quale prima cellula della società umana e concorrere a formare famiglie unite e solidali in una prospettiva di condivisione mondiale, per cooperare così allo sviluppo dei popoli, con un'attenzione particolare alle situazioni di disagio familiare e di infanzia svantaggiata.

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 essa opera nei seguenti ambiti di attività:

1. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
3. cura di procedure di adozione internazionale di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184.

L'Associazione, per raggiungere le suddette finalità, potrà svolgere:

- a) convegni, congressi, seminari di studio, scuole per genitori, anche a livello internazionale, riguardanti aspetti della vita familiare: rapporto di coppia, educazione dei figli, collaborazione con gli agenti educativi sussidiari alla famiglia, inserimen-

Registrato a Frascati

il 13 marzo 2025

al n. 510

serie 1/T

esatti Euro 245,00

to ed apporto della famiglia nel sociale, affidamento e adozione di minori per una crescita della cultura dell'accoglienza; corsi per giovani e ragazzi sull'affettività, corsi di preparazione al matrimonio, ecc.;

- b) formazione ed aggiornamento per il personale direttivo, docente ed amministrativo tecnico ausiliario (ATA) delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado sulle tematiche dell'inclusione scolastica di minori adottati, in affidamento, o con disagio familiare, e su tematiche riguardanti la crescita affettiva dei ragazzi;
- c) azioni e servizi in favore di famiglie in difficoltà materiali o morali, di persone anziane, malate, disabili, emarginate, maternità difficili, di donne in stato di vulnerabilità, anche con appositi centri di accoglienza e cura;
- d) attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata nei Paesi emergenti – anche attraverso il sostegno a distanza – con programmi alimentari, educativi, sanitari, ricreativi;
- e) collaborazione con ONG, comunità e/o Enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;
- f) azioni di sostegno a minori abbandonati;
- g) servizi per l'adozione internazionale di minori, sempre secondo il principio di sussidiarietà, con supporto specifico alle famiglie adottive;
- h) residenze temporanee in cui famiglie di razze, culture, religioni diverse, possano fare un'esperienza di vita e di studio interculturale sui temi attinenti alla famiglia, all'infanzia e l'adolescenza;
- i) centri di ricerca, studio e formazione specialistica sulle tematiche familiari – relazionali ed educative – con realizzazione di appositi corsi;
- j) promozione di attività artistiche, musicali, ricreative, a scopo educativo e didattico;
- k) sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche inerenti alla famiglia e all'infanzia con iniziative nel campo dei media e attività editoriali, teatrali, televisive, cinematografiche, ecc.;
- l) collaborazione con Istituzioni locali, nazionali e internazionali per l'impostazione di adeguate politiche familiari, scolastiche e di 'welfare' in genere e per interventi – anche in campo normativo – per la salvaguardia della famiglia e dell'infanzia.

L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione agisce sull'intero territorio nazionale con iniziative ed attività anche di carattere regionale e locale e può operare anche in campo internazionale. Essa inoltre potrà promuovere la costituzione in Italia e all'estero di analoghe associazioni che intendano assumere lo spirito ed i fini. L'Associazione può inoltre integrare la propria attività – in modo permanente o secondo contingenti opportunità - con

quella di altri enti associativi, promuovendo e aderendo a forum, con-sorzi ed iniziative intra-associative.

L'Associazione "AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE" può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art.3 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da eredità, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nazionali o internazionali, da persone fisiche o giuridiche, da altre associazioni o fondazioni, da proventi di attività commerciali e produttive marginali.

L'accettazione di contributi o elargizioni gravate da condizioni è subordinata a delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – ASSOCIATI

Gli associati possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che aderendo alle finalità istituzionali della Associazione, e adottando un comportamento ad esse conforme, intendano collaborare al loro raggiungimento, e che abbiano i seguenti requisiti:

-persone fisiche: sono ammesse le persone che fanno parte della rete nazionale ed internazionale che sostiene il Movimento Famiglie Nuove e condividono i valori della fratellanza universale e la ricerca dell'unità della famiglia umana che promuove il Movimento dei Focolari. È auspicabile che i richiedenti abbiano specifiche conoscenze e competenze in merito ad una o più attività tra quelle elencate nell'art. 2 del presente Statuto;

-persone giuridiche: sono ammesse le organizzazioni che fanno parte della rete nazionale ed internazionale che sostiene il Movimento Famiglie Nuove e che nel proprio statuto hanno uno specifico richiamo a scopi di utilità sociale che si ispirano a valori che promuovano la fratellanza universale e che svolgono una o più attività tra quelle elencate nell'art. 2 del presente Statuto.

Tali organizzazioni sono rappresentate dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Presidente.

Le persone designate ai sensi del precedente comma partecipano all'Assemblea e possono essere elette quali componenti degli organi

statutari dell'Associazione. La rinuncia o la revoca della designazione comporta anche la obbligatorietà delle dimissioni dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

Costituisce elemento di incompatibilità con la qualifica di associato e dunque motivo di rifiuto dell'ammissione o di sospensione, l'esercizio di qualsiasi carica in partiti e movimenti a carattere partitico ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, nonché il ruolo di dirigenti nazionali o regionali delle organizzazioni sindacali.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo che ne decide insindacabilmente e all'unanimità l'accoglimento o il rigetto, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra richiamati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte e previa verifica della concreta possibilità di contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla realizzazione delle attività sociali.

La decisione è comunicata a chi ne ha fatto richiesta.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di accettare le norme dello statuto, tenendo un comportamento conforme agli indirizzi sociali, di rispettare le deliberazioni degli organi statutari, ed in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di "socio onorario" a persone che, pur non assicurando una partecipazione continuativa alle attività sociali, possano contribuire, anche in via occasionale, all'elaborazione degli indirizzi e dei programmi dell'attività associativa.

Il socio onorario non assumerà in nessun caso la qualifica di "associato" ai sensi del presente articolo, e potrà partecipare in veste di osservatore alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto e senza che possa ricoprire alcuna carica sociale.

La facoltà di recesso dall'Associazione può essere esercitata in qualsiasi momento.

L'Assemblea può deliberare con il voto favorevole di due terzi degli associati presenti, l'esclusione di un associato per gravi motivi.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per gli associati di:

- a. Osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi statutari, e, in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di associato comporta.
- b. Collaborare al sostenimento economico del funzionamento dell'associazione mediante il versamento delle quote associative che potranno essere proposte.
- c. Partecipare alle assemblee.

Gli associati che non partecipino in proprio o per delega alle Assemblee per tre volte senza giustificato motivo scritto, possono essere considerati esclusi dal Consiglio Direttivo.

Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza

all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate che restano pertanto acquisite all'Associazione; il recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di deliberare l'esclusione dei soci nei seguenti casi:

- a. Per inadempimento degli obblighi finanziari relativo al mancato versamento di più di due quote associative, ove deliberate.
- b. Per grave inadempimento in relazione agli scopi dell'associazione.

Le quote non sono rivalutabili.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione

L'Assemblea degli associati;

Il Consiglio Direttivo;

L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 bis – VOLONTARI

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vicepresidente, e qualora manchi anche il Vicepresidente, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea degli Associati:

- determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore e il suo Presidente,
- nomina l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
- definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione e delibera i programmi di attività;

- approva il bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre di ogni anno e delibera sugli eventuali avanzi di gestione che dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività di cui all'Art. 2.
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che vengano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, per approvare il bilancio.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità o anche su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata con lettera o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni associato ha diritto a un voto e non può rappresentare per delega più di tre associati.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno una settimana nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Per modificare lo statuto occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun associato ha diritto a potere consultare i libri dell'Associazione.

ne previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, scelti fra gli associati.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio; possono essere rieletti entro un limite massimo di tre mandati, anche non consecutivi, e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea.

La convocazione è effettuata mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima oppure mediante comunicazione telefonica o via fax o via posta elettronica almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da due Consiglieri o dall'Organo di controllo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo è tenuto ad inserire l'argomento della loro sostituzione in occasione della prima assemblea ordinaria; qualora, in conseguenza della cessazione di uno o più consiglieri, venga meno il numero minimo dei consiglieri fissato dall'assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione di una nuova assemblea entro 30 giorni dal verificarsi della cessazione, per consentire la loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione dell'associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi viene riservato agli altri organi.

In particolare, il Consiglio Direttivo provvede a:

- eleggere tra i propri membri il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- predisporre le proposte di programmi di attività;
- redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire a terzi i servizi strumentali alle attività svolte dall'Associazione;
- decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici, di collaborazione o altri da affidare ad associati o a terzi.
- delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vicepresidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio Direttivo determinandone i limiti. Può conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.

- deliberare sulle richieste di ammissione degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo attribuendone i poteri. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente e al Vicepresidente disgiuntamente.

In caso di assenza o impedimento, la funzione di Presidente dell'Associazione e di Presidente del Consiglio Direttivo viene assunta dal Vicepresidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio controllato; i suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 9 bis– COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello

stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 9 ter– L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 10 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche ad eccezione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate entro un limite massimo di tre mandati, anche non consecutivi.

Art. 11 – BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni a partire dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestio-

ne per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 12 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento

Le modifiche allo Statuto o lo scioglimento sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità.

Art. 13 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to ANTONELLO BECCIU

F.to EVA CREMONA (Notaio)